

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

TRASPORTO MATERIALI: A MANO

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	TRASPORTO MATERIALI: A MANO
Procedure esecutive:	Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Carriole, scale a mano, andatoie e passerelle, ponteggi in genere.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	<p>Caduta dall'alto (da ponteggi, andatoie e passerelle, aperture non protette su solai e vani prospicienti il vuoto, negli scavi, ecc.);</p> <p>investimento da automezzo in cantiere;</p> <p>lesioni dorso-lombari per la movimentazione manuale dei carichi.</p>
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	<p>Predisporre la viabilità di persone ed automezzi in conformità agli artt. 4 e 5 del DPR 164/56 (scheda n. A/6.1).</p> <p>Usare scale a mano regolamentari: queste se di legno devono essere del tipo a pioli incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti da tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi (nelle scale lunghe oltre m. 4 deve essere applicato anche un tirante intermedio; durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate (anche con trattenuta al piede di altra persona); la lunghezza deve essere tale che i montanti sporgano almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante purché fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti; le scale a mano per l'accesso ai vari piani di ponteggio non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; queste devono essere vincolate bene e provviste di regolare parapetto (DPR 164/56 art. 8).</p> <p>Usare andatoie e passerelle regolamentari (scheda n. A/5.25).</p> <p>Gli impalcati e i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che sono posti ad un'altezza superiore a m. 2, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di un metro dal piano di calpestio, ed inoltre di tavola fermapiè alta non meno di cm 20, messa di costa ed aderente al tavolato: Correnti e tavola fermapiè devono essere applicati dalla parte interna dei montanti (DPR 164/56 art. 24).</p> <p>Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (D. Lgs. 626/94 art. 48).</p> <p>Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del suo centro di gravità e sulla sua corretta movimentazione (D. Lgs. 626/94 art. 49).</p> <p>La movimentazione manuale dei carichi può costituire un rischio quando il peso del carico supera Kg. 30, ovvero meno in funzione dei seguenti fattori: fattore d'altezza, fattore di dislocazione, fattore di orizzontalità, fattore di frequenza, fattore di asimmetria e fattore di presa (D. Lgs. 626/94 all. VI, linee guida dell'HSE del Regno Unito).</p>
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, guanti, scarpe di sicurezza.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	

Controlli sanitari:

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi (D. Lgs. 626/94 artt. 16 e 48).